

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

- I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- * Regolamento (CE) n. 1187/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole 1
 - * Regolamento (CE) n. 1188/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio 3
 - * Regolamento (CE) n. 1189/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta 5
 - * Regolamento (CE) n. 1190/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, che fissa il prezzo indicativo del latte e il prezzo di intervento del burro e del latte scremato in polvere per la campagna lattiera 1997/1998 6
 - * Regolamento (CE) n. 1191/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, il prezzo d'intervento dei bovini adulti 7
 - * Regolamento (CE) n. 1192/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati 8
 - * Regolamento (CE) n. 1193/97 della Commissione, del 26 giugno 1997, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera dell'Irlanda 9
 - * Regolamento (CE) n. 1194/97 della Commissione, del 27 giugno 1997, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune 10
 - * Regolamento (CE) n. 1195/97 della Commissione, del 27 giugno 1997, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune 11

* Regolamento (CE) n. 1196/97 della Commissione, del 27 giugno 1997, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata	13
Regolamento (CE) n. 1197/97 della Commissione, del 27 giugno 1997, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie	15
Regolamento (CE) n. 1198/97 della Commissione, del 27 giugno 1997, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera	17
* Regolamento (CE) n. 1199/97 della Commissione, del 27 giugno 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 3600/92, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari	19
* Regolamento (CE) n. 1200/97 della Commissione, del 27 giugno 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2224/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie nel settore del luppolo	22
* Regolamento (CE) n. 1201/97 della Commissione, del 27 giugno 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2225/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di Madera nel settore del luppolo	23
* Regolamento (CE) n. 1202/97 della Commissione, del 27 giugno 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2179/92 recante modalità di applicazione delle misure specifiche all'importazione a favore delle isole Canarie nel settore del tabacco	24
* Regolamento (CE) n. 1203/97 della Commissione, del 27 giugno 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 1445/76 che stabilisce l'elenco delle diverse varietà di <i>Lolium perenne</i> L.	26
* Regolamento (CE) n. 1204/97 della Commissione, del 27 giugno 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità di acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento	29
* Regolamento (CE) n. 1205/97 della Commissione, del 27 giugno 1997, che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato e abroga il regolamento (CE) n. 1175/96	30
* Regolamento (CE) n. 1206/97 della Commissione, del 27 giugno 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 903/90 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti nel settore del pollame originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ai fini dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round	32
* Regolamento (CE) n. 1207/97 della Commissione, del 27 giugno 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 904/90 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti nel settore delle carni suine originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), ai fini dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round	33
* Regolamento (CE) n. 1208/97 della Commissione, del 27 giugno 1997, che fissa l'importo del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1997/98	34




★ Regolamento (CE) n. 1209/97 della Commissione, del 27 giugno 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 1487/95 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni suine e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità	35
★ Regolamento (CE) n. 1210/97 della Commissione, del 27 giugno 1997, recante adozione del bilancio di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore delle carni suine nonché modifica del regolamento (CEE) n. 1725/92	37
★ Regolamento (CE) n. 1211/97 della Commissione, del 27 giugno 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 1251/96 recante apertura e modalità di gestione, dei contingenti tariffari nel settore del pollame	40
Regolamento (CE) n. 1212/97 della Commissione, del 27 giugno 1997, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli	42
Regolamento (CE) n. 1213/97 della Commissione, del 27 giugno 1997, relativo al rilascio di titoli di esportazione di prodotti ortofrutticoli	43
Regolamento (CE) n. 1214/97 della Commissione, del 27 giugno 1997, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centoottantaquattresima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89	44
Regolamento (CE) n. 1215/97 della Commissione, del 27 giugno 1997, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali	46
★ Regolamento (CE) n. 1216/97 della Commissione, del 27 giugno 1997, relativo alla sospensione del rilascio di titoli di importazione per le ciliegie acide fresche originarie delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia, della Repubblica federale di Jugoslavia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia	48
Regolamento (CE) n. 1217/97 della Commissione, del 27 giugno 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	49
★ Regolamento (CE) n. 1218/97 della Commissione, del 27 giugno 1997, che proroga la vigilanza comunitaria preventiva per le importazioni di alcuni cavi di acciaio originari dei paesi terzi	51
★ Regolamento (CE) n. 1219/97 della Commissione, del 27 giugno 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 806/97 che fissa gli importi massimi degli aiuti compensativi per le rivalutazioni sensibili verificatesi anteriormente al 31 marzo 1997 per la lira sterlina, la sterlina irlandese e la lira italiana ...	56
Regolamento (CE) n. 1220/97 della Commissione, del 27 giugno 1997, che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti	57

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

97/408/CE:

★ Decisione della Commissione, del 25 giugno 1997, recante misure di protezione contro la peste suina classica nella Repubblica ceca ⁽¹⁾	58
---	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1187/97 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1997

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando che nel fissare i prezzi dello zucchero occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che per conseguire questi obiettivi è necessario fissare il livello del prezzo indicativo dello zucchero ad un livello che, tenuto conto in particolare del conseguente livello del prezzo d'intervento, assicuri un'equa remunerazione ai produttori di barbabietole o di canne, rispettando nel contempo gli interessi dei consumatori, e possa mantenere un rapporto equilibrato tra i prezzi dei principali prodotti agricoli;

considerando che, date le caratteristiche del mercato dello zucchero, la commercializzazione presenta rischi relativamente limitati; che, ai fini della fissazione del prezzo d'intervento dello zucchero, la differenza tra il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento può pertanto essere fissata ad un livello relativamente basso;

considerando che il prezzo di base della barbabietola deve essere stabilito tenendo conto del prezzo d'intervento dei proventi realizzati dalle imprese grazie alla vendita delle

melasse (che possono essere valutati in 7,61 ecu per 100 chilogrammi, importo derivato dal prezzo della melassa di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, prezzo valutato in 8,21 ecu per 100 chilogrammi e delle spese inerenti alla trasformazione e alla consegna delle barbabietole agli zuccherifici, nonché sulla base di una resa che può essere valutata per la Comunità in 130 chilogrammi di zucchero bianco per tonnellata di barbabietola con un tenore di zucchero del 16 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo indicativo dello zucchero bianco è fissato a 66,50 ecu per 100 chilogrammi.
2. Il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 63,19 ecu per 100 chilogrammi per le zone non deficitarie della Comunità.

Articolo 2

Il prezzo di base della barbabietola valido nella Comunità è fissato a 47,67 ecu per tonnellata alla fase di consegna al centro di raccolta.

Articolo 3

Le barbabietole della qualità tipo presentano le seguenti caratteristiche:

- a) qualità sana, leale e mercantile,
- b) tenore di zucchero del 16 % al momento della ricezione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per la campagna di commercializzazione 1997/1998.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981 pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 (GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43).

⁽²⁾ GU n. C 101 del 27. 3. 1997, pag. 4.

⁽³⁾ Parere espresso il 12 giugno 1997 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽⁴⁾ Parere espresso il 29 maggio 1997 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J. VAN AARTSEN

REGOLAMENTO (CE) N. 1188/97 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1997

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 5, paragrafo 5 e l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CE) n. 1187/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole⁽³⁾, ha stabilito il prezzo d'intervento dello zucchero bianco a 63,19 ecu per 100 chilogrammi valido per le zone non deficitarie;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che i prezzi d'intervento derivati per lo zucchero bianco devono essere fissati per ciascuna zona deficitaria; che per questa fissazione occorre tenere conto delle differenze regionali di prezzo che è possibile sopporre, in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato;

considerando che si può prevedere una situazione di approvvigionamento deficitario nelle zone di produzione dell'Italia, dell'Irlanda, del Regno Unito, della Spagna, del Portogallo e della Finlandia;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede la fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero greggio; che occorre determinare tale prezzo a partire dal prezzo d'intervento dello zucchero bianco;

considerando che il regolamento (CE) n. 1187/97 ha fissato il prezzo di base della barbabietola a 47,67 ecu per tonnellata; che l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola A sia pari al 98 % del prezzo base della barbabietola e che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola B sia in linea di massima pari al 68 % di detto prezzo di base, fatto salvo l'articolo 28, paragrafo 5 dello stesso regolamento;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio, del 20 giugno 1977, che stabi-

lisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero e abroga il regolamento (CEE) n. 750/68⁽⁴⁾, prevede che l'importo del rimborso nell'ambito della compensazione delle spese di magazzinaggio sia fissato per mese e per unità di peso, prendendo in considerazione le spese di finanziamento, le spese assicurative e quelle specifiche di magazzinaggio; che occorre, per le spese di finanziamento, tener conto di un tasso di interesse del 4,75 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le zone deficitarie della Comunità il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco è fissato per 100 chilogrammi a:

- a) 64,65 ecu per tutte le zone del Regno Unito,
- b) 64,65 ecu per tutte le zone dell'Irlanda,
- c) 64,65 ecu per tutte le zone del Portogallo,
- d) 64,65 ecu per tutte le zone della Finlandia,
- e) 64,88 ecu per tutte le zone della Spagna,
- f) 65,53 ecu per tutte le zone dell'Italia.

Articolo 2

Il prezzo d'intervento dello zucchero greggio è stabilito a 52,37 ecu per 100 chilogrammi.

Articolo 3

1. Il prezzo minimo della barbabietola A, valevole nella Comunità, è stabilito a 46,72 ecu per tonnellata.
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prezzo minimo della barbabietola B, valevole nella Comunità, è fissato a 32,42 ecu per tonnellata.

Articolo 4

L'importo del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato a 0,38 ecu per 100 chilogrammi di zucchero bianco per mese.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per la campagna di commercializzazione 1997/1998.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 (GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43).

⁽²⁾ GU n. C 101 del 27. 3. 1997, pag. 6.

⁽³⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/78 (GU n. L 361 del 23. 12. 1978, pag. 8).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J. VAN AARTSEN

REGOLAMENTO (CE) N. 1189/97 DEL CONSIGLIO**del 25 giugno 1997****che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,vista la proposta della Commissione⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 dispone che l'importo dell'aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità sia stabilito ogni anno in modo da contribuire a garantire un reddito equo al bachicoltore, tenuto conto della situazione del mercato dei bozzoli e della seta greggia e della sua evoluzione prevedibile nonché della politica d'importazione;

considerando che l'applicazione dei suddetti criteri comporta la fissazione dell'importo dell'aiuto al livello sottoindicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di allevamento 1997/1998 l'importo dell'aiuto per i bachi da seta di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 è fissato a 133,26 ecu per telaino utilizzato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J. VAN AARTSEN

⁽¹⁾ GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2059/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 19).

⁽²⁾ GU n. C 101 del 27. 3. 1997, pag. 12.

⁽³⁾ Parere espresso il 12 giugno 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Parere espresso il 29 maggio 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

REGOLAMENTO (CE) N. 1190/97 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1997

che fissa il prezzo indicativo del latte e il prezzo di intervento del burro e del latte scremato in polvere per la campagna lattiera 1997/1998

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 5,vista la proposta della Commissione⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando che, all'atto della fissazione annua dei prezzi agricoli comuni, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che tale politica ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che è quindi opportuno che il prezzo indicativo del latte sia in un rapporto di equilibrio con i prezzi degli altri prodotti agricoli, in particolare con quello delle carni bovine, e corrisponda all'orientamento desiderato per quanto riguarda l'allevamento bovino; che, nel fissare tale prezzo, è inoltre necessario prendere in considerazione gli sforzi compiuti nella Comunità per conseguire, a lungo termine, un equilibrio tra offerta e domanda sul mercato del latte, tenendo conto degli scambi esterni di latte e di prodotti lattiero-caseari;

considerando che i prezzi di intervento del burro e del latte scremato in polvere sono volti a contribuire al

raggiungimento del prezzo indicativo del latte; che occorre stabilirne il livello tenendo conto sia della situazione generale della domanda e dell'offerta sul mercato lattiero della Comunità, sia delle possibilità di smaltimento del burro e del latte scremato in polvere sul mercato comunitario e mondiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna lattiera 1997/1998, il prezzo indicativo del latte e i prezzi di intervento dei prodotti lattiero-caseari sono fissati come segue:

(in ecu per 100 chilogrammi)

a) Prezzo indicativo del latte	30,98
b) Prezzo di intervento:	
— burro	328,20
— latte scremato in polvere	205,52

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1997.

*Per il Consiglio**Il presidente*

J. VAN AARTSEN

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21).

⁽²⁾ GU n. C 101 del 27. 3. 1997, pag. 13.

⁽³⁾ Parere espresso il 12 giugno 1997 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽⁴⁾ Parere espresso il 29 maggio 1997 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

REGOLAMENTO (CE) N. 1191/97 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1997

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, il prezzo d'intervento dei bovini adulti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,vista la proposta della Commissione⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando che, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, è opportuno mantenere il prezzo d'intervento fissato per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997 dal regolamento (CE) n. 1189/96 del

Consiglio, del 26 giugno 1996, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/1997, il prezzo d'orientamento dei bovini adulti⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1997/1998, il prezzo d'intervento per le carcasse di animali maschi della qualità R3 della tabella comunitaria di classificazione dei bovini adulti stabilita dal regolamento (CEE) n. 1208/81⁽⁶⁾, è fissato a 347,5 ecu per 100 chilogrammi di peso carcassa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J. VAN AARTSEN

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96 (GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50).

⁽²⁾ GU n. C 101 del 27. 3. 1997, pag. 15.

⁽³⁾ Parere espresso il 12 giugno 1997 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽⁴⁾ Parere espresso il 29 maggio 1997 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽⁵⁾ GU n. L 156 del 29. 6. 1996, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1026/91 (GU n. L 106 del 26. 4. 1991, pag. 2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1192/97 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1997

che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,vista la proposta della Commissione⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando che nel fissare il prezzo di base per i suini macellati occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che il prezzo di base deve essere fissato, secondo i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75, per una qualità tipo definita in base al regolamento (CEE) n. 3220/84, del

13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo di base dei suini macellati della qualità tipo è stabilito per il periodo 1° luglio 1997 — 30 giugno 1998 a 1 509,39 ecu per tonnellata.

Articolo 2

La qualità tipo è definita in funzione del peso e del tenore di carne magra delle carcasse di suino determinati a norma dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3220/84, nel modo seguente:

- a) carcasse di peso da 60 a meno di 120 chilogrammi: classe E;
- b) carcasse di peso a 120 a 180 chilogrammi: classe R.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essi si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1997.

*Per il Consiglio**Il presidente*

J. VAN AARTSEN

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994 pag. 105) e dall'atto di adesione del 1994.

⁽²⁾ GU n. C 101 del 27. 3. 1997, pag. 18.

⁽³⁾ Parere espresso il 12 giugno 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Parere espresso il 29 maggio 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3513/93 (GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 5).

REGOLAMENTO (CE) N. 1193/97 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1997

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera dell'Irlanda

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 686/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 392/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1997, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen⁽³⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1997;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda hanno esaurito il contingente assegnato per il 1997; che l'Irlanda ha proi-

bito la pesca di questa popolazione a partire dal 31 maggio 1997; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguite da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda abbiano esaurito il contingente assegnato all'Irlanda per il 1997.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguita da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 31 maggio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1997.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

(²) GU n. L 102 del 19. 4. 1997, pag. 1.

(³) GU n. L 66 del 6. 3. 1997, pag. 57.

REGOLAMENTO (CE) N. 1194/97 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 1997

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1153/97 della Commissione⁽²⁾, in particolare dall'articolo 9,

considerando che la nota complementare 2 del capitolo 11 è stata adottata con regolamento (CE) n. 1706/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽³⁾; che questo regolamento è entrato in vigore il 4 agosto 1994;

considerando che la noce di cocco grattugiata ed essiccata è classificata al codice NC 0801 11 00; che, al fine di tener conto di tale classificazione, occorre precisare la portata della nota complementare 2 del capitolo 11; che tale precisazione deve avere effetto della data di entrata in vigore della nota complementare 2 del capitolo 11; che il legittimo affidamento degli operatori viene, così, opportunamente rispettato;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione nomenclatura tariffaria e statistica,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

Articolo 1

La nota complementare 2 del capitolo 11 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituita da:

- «2. Ai sensi del n. 1106, si considerano “farine”, “semolini” e “polveri” i prodotti, diversi dalla noce di cocco grattugiata ed essiccata, ottenuti mediante macinatura o altro procedimento di frammentazione di ortaggi secchi a baccello del n. 0713, di sago o delle radici o tuberi del n. 0714 o dei prodotti contemplati del capitolo 8, che soddisfano rispettivamente uno dei seguenti requisiti corrispondenti:
- a) gli ortaggi secchi a baccello, il sago, le radici, i tuberi e i prodotti contemplati dal capitolo 8 (ad eccezione della frutta a guscio di cui ai n. 0801 e 0802) devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2 mm nella proporzione, in peso, pari almeno al 95 %;
 - b) i frutti a guscio dei n. 0801 e 0802 devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2,5 mm nella proporzione, in peso, pari almeno al 50 %.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

È applicabile a partire dal 4 agosto 1994.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 168 del 26. 6. 1997, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. L 180 del 14. 7. 1994, pag. 17.

REGOLAMENTO (CE) N. 1195/97 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1997

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, in appresso denominata nomenclatura combinata, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1194/97 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che la Corte di giustizia, nella sentenza del 13 febbraio 1996 relativa alla causa C-143/96⁽³⁾, ha stabilito l'inapplicabilità del regolamento (CEE) n. 482/74 della Commissione⁽⁴⁾ a decorrere dal 1° gennaio 1988;

considerando che vanno adottate disposizioni per assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata in merito alla classificazione dei residui dell'estrazione di olio di germi di granturco; considerando che nella voce n. 2306 della nomenclatura combinata rientrano i residui dell'estrazione di oli vegetali;

considerando che, per distinguere i residui dell'estrazione di olio di germi di granturco, che rientrano nel codice NC 2396 70 00, dai prodotti contenenti dei componenti che non sono stati sottoposti al processo di estrazione dell'olio, va definito il contenuto minimo e massimo in amido, materie grasse e proteine; considerando che occorre pertanto precisare la nota complementare n. 2 del capitolo 23;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La nota complementare n. 2 del capitolo 23 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituita da:

*2. Sono classificati nella sottovoce 2306 70 00 soltanto i residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco contenenti i seguenti componenti nelle quantità specificate, calcolate, in peso sulla sostanza secca:

a) prodotti che presentano un tenore in materie grasse inferiore a 3 %;

— tenore in amido: inferiore a 45 %

— tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 11,5 %;

b) prodotti che presentano un tenore in materie grasse uguale o superiore a 3 % e inferiore o uguale a 8 %:

— tenore in amido: inferiore a 45 %

— tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 13 %.

Tali residui non possono inoltre contenere componenti che non provengano dai chicchi di granturco.

Per la determinazione del tenore di amido e di proteine, si applicano i metodi che figurano nella direttiva 72/199/CEE della Commissione, allegato I, punti 1 e 2.

Per la determinazione del tenore in materie grasse e dell'umidità, si applicano i metodi che figurano nella direttiva 71/393/CEE della Commissione, allegato: paragrafo 4 metodo A e paragrafo 1.

Sono esclusi i prodotti contenenti dei componenti provenienti da parti del grano di granturco che non sono stati sottoposti al processo di estrazione dell'olio e che sono stati aggiunti al di fuori del suddetto processo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Racc. 1996, pag. I-0431.

⁽⁴⁾ GU n. L 57 del 28. 2. 1974, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1196/97 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 1997
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1195/97 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla

legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Codice NC	Motivazione												
(1)	(2)	(3)												
<p>1. Preparazione alimentare, sotto forma di fogli essiccati, traslucidi, di vari dimensioni, fatti di farina di riso, sale e acqua.</p> <p>Dopo essere stati immersi in acqua per essere resi flessibili, questi fogli vengono generalmente utilizzati come «involucri» per involtini primavera e prodotti simili.</p>	1905 90 20	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 1905, 1905 90 e 1905 90 20												
<p>2. Funghi del genere <i>Agaricus</i>, temporaneamente conservati immersi in un liquido, avente le caratteristiche seguenti:</p> <table border="0"> <tr> <td>— acido acetico</td> <td>0,1 % in peso</td> </tr> <tr> <td>— solfito</td> <td>270 ppm</td> </tr> <tr> <td>— sale</td> <td>19 % in peso</td> </tr> </table>	— acido acetico	0,1 % in peso	— solfito	270 ppm	— sale	19 % in peso	0711 90 40	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 0711, 0711 90 e 0711 90 40</p> <p>A causa dell'elevato contenuto di sale e di solfito, il prodotto non è atto per l'alimentazione nello stato in cui si presenta</p>						
— acido acetico	0,1 % in peso													
— solfito	270 ppm													
— sale	19 % in peso													
<p>3. Funghi del genere <i>Agaricus</i>, preparati, imbianchiti, immersi in un liquido aventi le caratteristiche seguenti:</p> <table border="0"> <tr> <td>— tenore di acido volatile libero calcolati in acido acetico</td> <td>pari o superiore a $\geq 0,5$ % in peso</td> </tr> <tr> <td>— solfito</td> <td>< 2 ppm</td> </tr> <tr> <td>— sale</td> <td>2,6 % in peso</td> </tr> </table> <p>Il prodotto che contiene altri conservanti, è atto per l'alimentazione nello stato in cui si presenta.</p>	— tenore di acido volatile libero calcolati in acido acetico	pari o superiore a $\geq 0,5$ % in peso	— solfito	< 2 ppm	— sale	2,6 % in peso	2001 90 50	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dal testo della nota complementare 1 del capitolo 20 nonché dal testo dei codici NC 2001, 2001 90 e 2001 90 50						
— tenore di acido volatile libero calcolati in acido acetico	pari o superiore a $\geq 0,5$ % in peso													
— solfito	< 2 ppm													
— sale	2,6 % in peso													
<p>4. Funghi del genere <i>Agaricus</i>, cotti in profondità (a cuore) (reazione negativa dell'attività polifenolossidasi secondo il metodo Bojarkin Jankov), conservati in una salamoia (15-25 % di sale) addizionati di aceto o di acido acetico con tenore di acido volatile libero, calcolato in aceto acetico pari o superiore a 0,5 % in peso</p>	2001 90 50	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dal testo della nota complementare 1 del capitolo 20 nonché dal testo dei codici NC 2001, 2001 90 e 2001 90 50												
<p>5. Preparazione alimentare sotto forma di polvere costituita da un miscuglio di:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: right;">(% in peso)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Formaggio in polvere</td> <td>55,3</td> </tr> <tr> <td>Siero di latte in polvere</td> <td>38,7</td> </tr> <tr> <td>Lattosio</td> <td>4,0</td> </tr> <tr> <td>Sale</td> <td>2,0</td> </tr> </tbody> </table>	(% in peso)		Formaggio in polvere	55,3	Siero di latte in polvere	38,7	Lattosio	4,0	Sale	2,0	2106 90 98	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo del codice NC 2106, 2106 90 e 2106 90 98.		
(% in peso)														
Formaggio in polvere	55,3													
Siero di latte in polvere	38,7													
Lattosio	4,0													
Sale	2,0													
<p>6. Preparazione alimentare sotto forma di polvere costituita da un miscuglio di:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: right;">(% in peso)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Formaggio Cheddar in polvere</td> <td>46-56</td> </tr> <tr> <td>Siero di latte in polvere</td> <td>16-21</td> </tr> <tr> <td>Siero di burro in polvere</td> <td>16-21</td> </tr> <tr> <td>Sale</td> <td>6-9</td> </tr> <tr> <td>Fosfato disodico</td> <td>2-5</td> </tr> </tbody> </table>	(% in peso)		Formaggio Cheddar in polvere	46-56	Siero di latte in polvere	16-21	Siero di burro in polvere	16-21	Sale	6-9	Fosfato disodico	2-5	2106 90 98	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo del codice NC 2106, 2106 90 e 2106 90 98.
(% in peso)														
Formaggio Cheddar in polvere	46-56													
Siero di latte in polvere	16-21													
Siero di burro in polvere	16-21													
Sale	6-9													
Fosfato disodico	2-5													

REGOLAMENTO (CE) N. 1197/97 DELLA COMMISSIONE**del 27 giugno 1997****che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle

monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 giugno 1997, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	importo dell'aiuto
	Isole Canarie
Riso lavorato (1006 30)	301,00
Rotture di riso (1006 40)	66,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1198/97 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1997

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso; che, con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1683/94⁽⁶⁾, sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁸⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽¹⁰⁾;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1997.

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 17. 7. 1992, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 53.

⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 giugno 1997, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Isola di Madera
Riso lavorato (1006 30)	301,00	301,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1199/97 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 3600/92, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/68/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, la revisione delle sostanze attive che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notificazione della succitata direttiva deve essere predisposta dalla Commissione nell'ambito di un programma coordinato di collaborazione, nel quale gli Stati membri svolgono compiti specifici per contribuire alla valutazione scientifica e tecnica su cui sono basate le decisioni adottate a livello comunitario, che, qualora nel corso di tale programma gli Stati membri decidano di adottare un provvedimento nazionale inteso a ritirare dal mercato o a limitare l'uso di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che rientrano in tale programma di lavoro, la Commissione e gli Stati membri debbono essere specificamente informati del provvedimento previsto e dei motivi che lo giustificano;

considerando che i rapporti trasmessi dal relatore debbono sistematicamente riportare le informazioni relative a titoli e autori delle relazioni di prove e di studio, nonché le informazioni concernenti la pubblicazione delle relazioni, le norme secondo cui sono state elaborate e l'identità di chi detiene i dati, affinché gli elementi su cui i rapporti sono basati, chiaramente definiti e corredati di rinvii, possano essere messi o conservati a disposizione delle parti interessate per essere consultati e utilizzati dalle autorità nazionali degli Stati membri ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE; che, a norma dell'articolo 14 di detta direttiva, gli Stati membri e la Commissione consentono e provvedono, su richiesta motivata dei richiedenti, ad assicurare la riservatezza delle informazioni trasmesse che riguardano segreti industriali e commerciali; che, tenuto conto delle disposizioni di detto

articolo 14, la riservatezza non è giustificata, in generale, per le informazioni di cui trattasi;

considerando che, prima di trasmettere al comitato fitosanitario permanente la pratica e il rapporto del relatore concernenti una sostanza attiva, si deve procedere ad adeguate consultazioni degli Stati membri e dei notificanti;

considerando che un progetto di direttiva o di decisione trasmesso al comitato fitosanitario permanente, comprese eventuali modificazioni apportate a seguito delle consultazioni, deve essere direttamente collegato al rapporto e alla raccomandazione elaborati dallo Stato membro relatore; che all'interno della Comunità i rapporti di riesame debbono essere accessibili, per il tramite delle competenti autorità degli Stati membri, alle parti interessate ai principi scientifici e tecnici su cui si basano le direttive o le decisioni adottate dalla Commissione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 491/95 ⁽⁴⁾, deve pertanto essere modificato di conseguenza;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3600/92 è così modificato:

1) All'articolo 5 è aggiunto il paragrafo 4 bis seguente:

«4 bis. Dal momento dell'adozione del regolamento di cui al paragrafo 2, qualora uno Stato membro intenda prendere una misura volta a ritirare dal mercato o a limitare rigorosamente l'uso di un prodotto fitosanitario contenente una delle sostanze

⁽¹⁾ GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 277 del 30. 10. 1996, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. L 366 del 15. 12. 1992, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 49 del 4. 3. 1995, pag. 50.

attive elencate in detto regolamento e tale misura sia basata su informazioni contenute nelle pratiche di cui all'articolo 6 o nel rapporto di cui all'articolo 7, lo Stato membro ne informa quanto prima la Commissione e gli altri Stati membri, indicando i motivi di tale provvedimento.»

2) L'articolo 7 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera d):

«d) inserire appositamente nel rapporto un riferimento a ciascuna relazione di prove e di studi per ogni punto di cui all'allegato II della direttiva, utilizzato per la valutazione, fornendo un elenco delle suddette relazioni di prove e di studi indicando titolo, autore, data dello studio o della prova, data di pubblicazione, norme secondo cui le prove o gli studi sono stati condotti, nome del detentore e ogni domanda di protezione di dati presentata da quest'ultimo o dal notificante.»;

b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Dall'inizio dell'esame di cui al paragrafo 1, lo Stato membro relatore può invitare i notificanti a presentare miglioramenti o integrazioni delle rispettive pratiche. Inoltre lo Stato membro relatore può, fin dall'inizio di tale esame, consultare esperti di altri Stati membri nonché richiedere ad altri Stati membri ulteriori informazioni tecniche o scientifiche necessarie ai fini della valutazione.

3. Dopo aver ricevuto la sintesi della pratica e il rapporto di cui al paragrafo 1, la Commissione li sottopone entrambi all'esame del comitato.

Prima di sottoporre pratica e rapporto al comitato permanente, la Commissione invia, a titolo informativo, agli Stati membri il rapporto del relatore. Questi ultimi trasmettono, su esplicita richiesta, o tengono a disposizione a fini di consultazione da parte degli interessati le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), fatta eccezione per gli elementi considerati riservati conformemente all'articolo 14 della direttiva, nonché la denominazione e la composizione della sostanza attiva.

Prima di sottoporre pratica e rapporto al comitato, possono essere consultati esperti degli Stati membri e la Commissione può interpellare inoltre alcuni o tutti i notificanti delle sostanze attive elencate nel regolamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, in

merito al rapporto o a parti del rapporto sulla sostanza attiva pertinente.»;

c) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis. Dopo l'esame di cui al paragrafo 3, e salva la possibilità di presentare proposte di modificazione dell'allegato della direttiva 79/117/CEE, la Commissione sottopone al comitato quanto segue:

a) un progetto di direttiva intesa a iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva, eventualmente precisando le condizioni, compresa la scadenza, per tale iscrizione;

b) oppure un progetto di decisione destinata agli Stati membri che revoca l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma della direttiva, con conseguente esclusione di tale sostanza attiva dall'allegato I della direttiva;

c) oppure un progetto di decisione destinata agli Stati membri che ritira provvisoriamente dal mercato i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva, con facoltà di riconsiderare l'iscrizione nell'allegato I della direttiva previa presentazione dei risultati di determinate prove supplementari o di ulteriori informazioni;

d) oppure un progetto di decisione che differisce l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva, nelle more della presentazione dei risultati di prove supplementari o di ulteriori informazioni.»;

d) È aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6. La Commissione, qualora presenti un progetto di direttiva o di decisione conformemente al paragrafo 3 bis, oppure un progetto di decisione conformemente al paragrafo 5, trasmette contestualmente le conclusioni dell'esame effettuato dal comitato, sotto forma di un rapporto di riesame aggiornato di cui deve essere presa nota nel verbale della riunione.

Ciascuno Stato membro mette a disposizione, su esplicita richiesta, o tiene a disposizione degli interessati a fini di consultazione il rapporto di riesame, escluse le parti in cui si fa riferimento ad informazioni riservate contenute nelle pratiche, secondo il disposto all'articolo 14 della direttiva.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1200/97 DELLA COMMISSIONE**del 27 giugno 1997****che modifica il regolamento (CEE) n. 2224/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie nel settore del luppolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 2224/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1100/96 ⁽⁴⁾, ha fissato i quantitativi di luppolo, all'interno del bilancio previsionale di approvvigionamento, che beneficiano dell'esonero del dazio doganale applicabile all'importazione o dell'aiuto comunitario per i prodotti in provenienza dal resto della Comunità, nonché il tasso degli aiuti; che è opportuno fissare tali quantitativi e l'aiuto per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2224/92 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

In applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di luppolo di cui al codice NC 1210, che beneficia dell'esonero dal dazio doganale applicabile all'importazione diretta nelle isole Canarie in provenienza dal resto della Comunità, ovvero dell'aiuto comunitario, è fissato a 50 tonnellate per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 89.⁽⁴⁾ GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 28.

REGOLAMENTO (CE) N. 1201/97 DELLA COMMISSIONE**del 27 giugno 1997****che modifica il regolamento (CEE) n. 2225/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di Madera nel settore del luppolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2225/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/96 ⁽⁴⁾, ha fissato i quantitativi di luppolo, all'interno del bilancio previsionale di approvvigionamento, che beneficiano dell'esonero del dazio doganale applicabile all'importazione o dell'aiuto comunitario per i prodotti in provenienza dal resto della Comunità, nonché il tasso degli aiuti; che è opportuno fissare tali quantitativi e l'aiuto per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2225/92 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

In applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di luppolo di cui al codice NC 1210, che beneficia dell'esonero dal dazio doganale applicabile all'importazione diretta a Madera in provenienza dal resto della Comunità, ovvero dell'aiuto comunitario, è fissato a 10 tonnellate per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 91.
⁽⁴⁾ GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 29.

REGOLAMENTO (CE) N. 1202/97 DELLA COMMISSIONE**del 27 giugno 1997****che modifica il regolamento (CEE) n. 2179/92 recante modalità di applicazione delle misure specifiche all'importazione a favore delle isole Canarie nel settore del tabacco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio prevede, all'articolo 6, un regime di esenzione dei dazi doganali all'importazione diretta nelle isole Canarie di un quantitativo massimo di 20 000 t di tabacco greggio e semilavorato, destinato alla fabbricazione locale di tabacchi manufatti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2179/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, recante modalità di applicazione delle misure specifiche all'importazione a favore delle isole Canarie nel settore del tabacco ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1289/96 ⁽⁴⁾, prevede le modalità di applicazione di tale misura; che è

opportuno stabilire la ripartizione dei prodotti che beneficiano di tale regime;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 79.⁽⁴⁾ GU n. L 165 del 4. 7. 1996, pag. 28.

ALLEGATO

•ALLEGATO

Prodotti che beneficiano dell'esonero dei dazi doganali all'importazione diretta nelle isole Canarie per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998

Codice NC	Descrizione del prodotto	Coefficiente d'equivalenza	Quantità massima (t)
2401 10	Tabacco greggio non scostolato	0,72	27 780 ⁽¹⁾
2401 20	Tabacco greggio scostolato	1,00	20 000 ⁽¹⁾
ex 2401 20	Fasce di sigari, presentate su sostegni in bobine destinate alla fabbricazione di tabacchi ⁽²⁾	1,05	125
2401 30	Cascami di tabacco	0,28	700
ex 2402 10 00	Sigari spuntati senza involucro	1,05	100
ex 2403 10 00	Tabacco spuntato (miscele definitive di tabacchi destinate alla fabbricazione di sigarette, sigaretti e sigari)	1,05	500
ex 2403 91 00	Tabacchi omogeneizzati o ricostituiti, anche in foglia o in fasce	1,05	700
ex 2403 99 90	Tabacchi espansi	1,05	1 025

⁽¹⁾ La quantità effettiva deve essere determinata in base all'utilizzazione delle altre voci (codice NC), in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2.

⁽²⁾ Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare è eseguito applicando le disposizioni comunitarie pertinenti adottate in materia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1203/97 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 1997
che modifica il regolamento (CEE) n. 1445/76 che stabilisce l'elenco delle diverse
varietà di *Lolium perenne* L.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1445/76 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1108/96⁽⁴⁾, ha stabilito gli elenchi delle varietà di *Lolium perenne* L. ad alta persistenza, tardiva o semitardiva e di *Lolium perenne* L. a bassa persistenza, semitardiva, semiprecoce o precoce, ai sensi delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71;

considerando che, a partire dall'ultima modifica del regolamento (CEE) n. 1445/76, la produzione di sementi certificate di talune varietà di *Lolium perenne* L. è scomparsa dal mercato, dove sono apparse altre varietà che verranno

commercializzate per la prima volta nel corso della campagna 1997/1998; che l'applicazione dei criteri di classificazione a talune varietà di *Lolium perenne* L. comporta il loro inserimento in uno degli elenchi di cui sopra; che è quindi opportuno modificare in tal senso gli allegati del regolamento (CEE) n. 1445/76;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I e II del regolamento (CEE) n. 1445/76 sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 23. 6. 1976, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 21. 6. 1996, pag. 11.

ALLEGATO I

*ALLEGATO I

Varietà ad alta persistenza, tardiva o semitardiva

Ace	Chantal	Honneur	Mervue
Aladin	Cheops (T)	Hunter	Meteor
Allegro	Choice	Isabel	Mexico
Alondra	Citadel (T)	Jetta	Mickey
Amadeus	Claudius	Jumbo	Milca
Ambon	Clermont (T)	Juventus (T)	Milton
Andes	Clerpin	Karin	Missouri (T)
Anduril	Colorado (T)	Kelvin	Modenta
Animo	Compas	Kent Indigenous	Module
Antara	Condesa (T)	Kerdion	Modus (T)
Apollo	Contender	Langa	Mombassa
Aragon	Cordoba	Lasso	Mondial
Arno	Cornwall	Leon	Montagne (T)
Atlas	Corso	Lex 86	Montando (T)
Avenue	Cud	Lihersa	Montreux
Baccara	Cupido	Limage	Morimba
Ballet	Dacapo	Limes	Moronda
Barball	Dali	Linocta	Nelson
Barcampo	Danilo	Liparis	Norlea
Barclay	Domingo	Lipondo	Ohio
Barcredo	Donata	Liquick	Opinion
Bardessa	Dorset	Lisabelle	Orleans
Barema	Dromore	Lisuna	Othello
Barenza	Duramo	Livonne	Outsider
Barezane	Eden	Livorno	Pablo
Barglen	Edgar	Livree	Pacage
Barink	Electra	Look	Paddock
Barlatan	Elegana	Loretta	Pagode
Barlenna	Elgon (T)	Lorettanova	Pancho
Barlet	Elka	Lorina	Pandora (T)
Barlinda	Eminent (T)	Madera (T)	Parcour
Barlow	Entrar	Magella	Patora
Barluxe	Envy	Magister	Pavo
Barmaco	Esperon (T)	Magyar	Pedro
Barplus	Exito	Maine	Pelleas
Barpolo	Fanal (T)	Majestic	Perfect
Barry	Feeder	Mammout (T)	Perma
Bartony	Fetione (T)	Manhattan	Phoenix (T)
Belcampo (T)	Figaro	Marabella	Piamonte (T)
Belfort (T)	Fingal	Marathon	Pippin
Bellatrix	Flair	Marino (T)	Plaisir
Bellevue	Foxtrot	Markanta	Player
Bologna	Gerona	Martina	Pomerol (T)
Borvi	Gilford	Marylin	Portsteward
Boston	Gitana (T)	Master	Preference
Boulevard	Gladio	Meba	President
Brighstar	Glen	Melani	Prester
Burton	Globe	Meltra RVP (T)	Profit
Cadans	Goia	Melvina	Progress
Caddy	Greengold (T)	Meradonna (T)	Rally (T)
Calibra (T)	Henrietta	Merci	Rastro
Campania	Heraut	Mercure	Recolta
Capper	Herbie	Merganda	Record
Carrick	Herbus (T)	Merigold	Renoir
Castle (T)	Hercules	Merkem (T)	Riikka
Chagall	Hermes	Merlette	Ritz

Rival	Sisu	Texas	Umbria
Ronja	Sommora	Tivoli (T)	Variant
Sabor	Sprinter	Toledo	Varsity
Sakini	Stratos	Tourist	Ventoux (T)
Salem	Summit	Trani	Veritas
Sameba	Superstar	Tresor	Vienna
Santiago (T)	Sussex	Trimmer	Vigor
Score (Fair Way)	Sydney	Troubadour	Vincent
Sensation	Talbot	Twydawn	Wadi
Sevilla	Talgo	Twystar	Wendy
Sirius (T)	Taya	Tyrone	York
			Zambesi*

ALLEGATO II

**ALLEGATO II*

Varietà a bassa persistenza, semitardiva, semiprecoce o precoce

Atempo (T)
Lenta Pajbjerg
Romeo
Verna Pajbjerg*

REGOLAMENTO (CE) N. 1204/97 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 1997
che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità di acquisto e
di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1509/94⁽⁴⁾, specifica, tra l'altro, i metodi di analisi con cui determinare la qualità dell'olio conferito all'intervento;

considerando che, per favorire la politica di qualità e garantire un miglior controllo della qualità dell'olio d'oliva conferito all'intervento, occorre completare i metodi di analisi da utilizzare a tale scopo;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3472/85 è modificato come segue:

1) Il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal testo seguente:

«a) ha verificato, avvalendosi dei metodi di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, che le caratteristiche fisico-chimiche pertinenti dell'olio d'oliva vergine conferito sono conformi a quelle indicate, con riferimento ad una categoria di olio d'oliva vergine, nell'allegato I di detto regolamento;».

2) La lettera c) diventa lettera b).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 333 dell'11. 12. 1985, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 31.

REGOLAMENTO (CE) N. 1205/97 DELLA COMMISSIONE**del 27 giugno 1997****che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato e abroga il regolamento (CE) n. 1175/96**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando che il prezzo comunitario di mercato del suino macellato, di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75, deve essere stabilito ponderando i prezzi rilevati in ciascuno Stato membro mediante coefficienti che esprimano la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ogni Stato membro; che è opportuno determinare questi coefficienti sulla base dell'effettivo dei suini censiti all'inizio di dicembre di ogni anno in applicazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, relativa alle indagini da effettuare a cura degli Stati membri nel settore della produzione suinicola⁽³⁾;

considerando che, sulla base dei risultati dell'inchiesta del mese di dicembre 1996, occorre adattare i coefficienti di ponderazione fissati dal regolamento (CE) n. 1175/96 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di ponderazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1175/96 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 149 del 21. 6. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 28. 6. 1996, pag. 24.

*ALLEGATO***Coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato**

Belgio	6,0
Danimarca	9,4
Germania	20,4
Grecia	0,7
Spagna	15,6
Francia	12,7
Irlanda	1,4
Italia	6,9
Lussemburgo	0,1
Paesi Bassi	12,1
Austria	3,1
Portogallo	2,0
Finlandia	1,2
Svezia	2,0
Regno Unito	6,4

REGOLAMENTO (CE) N. 1206/97 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 903/90 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti nel settore del pollame originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ai fini dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1161/97⁽²⁾,

considerando che, per tener conto del regime d'importazione vigente nel settore del pollame e derivante dall'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, sono necessarie misure transitorie per l'adattamento delle concessioni preferenziali in termini di esonero dal prelievo all'importazione di taluni prodotti del settore del pollame provenienti dagli Stati ACP o dai PTOM;

considerando che il regolamento (CEE) n. 903/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/96⁽⁴⁾, prevede modalità d'applicazione per quanto riguarda le condizioni preferenziali di riduzione del prelievo all'importazione per i contingenti di carni di pollame; che, tenuto conto della sostituzione dei prelievi con dazi doganali a partire dal 1° luglio 1995, l'adatta-

mento in via transitoria delle suddette disposizioni è stato effettuato;

considerando che il periodo per l'adozione di misure transitorie è stato prorogato fino al 30 giugno 1998 dal regolamento (CE) n. 3290/94; che è necessario prorogare i suddetti adattamenti per il periodo considerato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 903/90 il termine «prelievo» è sostituito ovunque con «dazio doganale previsto nella tariffa doganale comune».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽²⁾ GU n. L 169 del 27. 6. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 93 del 10. 4. 1990, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 48.

REGOLAMENTO (CE) N. 1207/97 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 904/90 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti nel settore delle carni suine originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), ai fini dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1161/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, per tener conto del regime d'importazione vigente nel settore delle carni suine e derivante dall'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, sono necessarie misure transitorie per l'adattamento delle concessioni preferenziali in termini di esonero dal prelievo all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni suine provenienti dagli Stati ACP o dai PTOM;

considerando che il regolamento (CEE) n. 904/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/96⁽⁴⁾, prevede modalità d'applicazione per quanto riguarda le condizioni preferenziali di riduzione del prelievo all'importazione per i contingenti di carni suine; che, tenuto conto della sostituzione dei prelievi con

dazi doganali a partire dal 1° luglio 1995, l'adattamento in via transitoria delle suddette disposizioni è stato effettuato;

considerando che il periodo per l'adozione di misure transitorie è stato prorogato fino al 30 giugno 1998 dal regolamento (CE) n. 3290/94; che è necessario prorogare i suddetti adattamenti per il periodo considerato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 904/90, il termine «prelievo» è sostituito con «dazio doganale».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽²⁾ GU n. L 169 del 27. 6. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 93 del 10. 4. 1990, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 49.

REGOLAMENTO (CE) N. 1208/97 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1997

che fissa l'importo del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1997/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 dispone che le spese di magazzinaggio dello zucchero e degli sciropi siano rimborsate forfetariamente dagli Stati membri;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/78⁽⁴⁾, stabilisce che l'ammontare dei contributi per lo zucchero comunitario è calcolato dividendo la somma dei rimborsi prevedibili per il quantitativo prevedibile di commercializzazione in oggetto; che la stessa somma dei rimborsi prevedibili dev'essere maggiorata o diminuita, secondo il caso, dei riporti delle campagne di commercializzazione precedenti;

considerando che l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che l'importo mensile del rimborso sia fissato dal Consiglio contemporaneamente ai prezzi d'intervento derivati; che, per la determinazione dell'importo del contributo, si deve prendere in considerazione l'importo del rimborso contemplato per la campagna 1997/98;

considerando che il quantitativo immagazzinato da prendere in considerazione per il rimborso delle spese di magazzinaggio per un mese, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1358/77, è pari alla media aritmetica dei quantitativi che si trovano in giacenza all'inizio e alla fine del mese considerato; che i quantitativi di zucchero comunitario in giacenza ogni mese della campagna di commercializzazione 1997/98 possono

essere stimati sulla base delle giacenze prevedibili all'inizio di tale campagna, della produzione mensile stimata nonché dei quantitativi probabilmente smerciati per il consumo interno o esportati durante lo stesso mese; che la somma delle giacenze mensili medie durante la campagna di commercializzazione 1997/98 può essere pertanto stimata in circa 104 milioni di tonnellate di zucchero, espresso in zucchero bianco; che la somma dei rimborsi per lo zucchero comunitario può essere dunque stimata a circa 395 milioni di ECU per la campagna di commercializzazione 1997/98; che il saldo prevedibile delle precedenti campagne di commercializzazione può essere valutato in un importo negativo di 117 milioni di ECU; che le modalità di applicazione del sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero stabiliscono che il contributo è fissato per 100 kg di zucchero bianco; che il quantitativo di zucchero comunitario che sarà smerciato per il consumo interno o per l'esportazione può essere stimato per la campagna di commercializzazione 1997/98 a circa 14 milioni di tonnellate espresso in zucchero bianco; che l'importo del contributo per lo zucchero comunitario ammonta pertanto a 2,00 ECU per 100 kg di zucchero bianco; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1997/98 l'ammontare del contributo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato a 2,00 ECU per 100 kg di zucchero bianco.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 361 del 23. 12. 1978, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1209/97 DELLA COMMISSIONE**del 27 giugno 1997****che modifica il regolamento (CE) n. 1487/95 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni suine e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 4,
considerando che, in applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 1487/95 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1029/97 ⁽⁴⁾, per stabilire, nel settore delle carni suine e per la campagna di commercializzazione 1997/1998, da un lato, i quantitativi di carne del bilancio di approvvigionamento specifico che fruiscono dell'esonero dal dazio applicabile all'importazione dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni provenienti dal resto della Comunità e,

dall'altro, i quantitativi di animali riproduttori di razza pura originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo dell'arcipelago delle Canarie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1487/95 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 63.

⁽⁴⁾ GU n. L 150 del 7. 6. 1997, pag. 30.

ALLEGATO

ALLEGATO I

Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per le isole Canarie per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi o quantità (in tonnellate)
ex 0203	Carni degli animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate	—
ex 0203	Carni degli animali della specie suina domestica, congelate	20 300 (*)

(*) Di cui 4 800 tonnellate per il settore di trasformazione e/o condizionamento.

ALLEGATO II

Aiuti concessi per i prodotti provenienti dal mercato della Comunità

(in ECU/100 kg peso netto)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0203 21 10 9000	9,1
0203 22 11 9100	13,7
0203 22 19 9100	9,1
0203 29 11 9100	9,1
0203 29 13 9100	13,7
0203 29 15 9100	9,1
0203 29 55 9110	15,5

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione.

ALLEGATO III

Fornitura alle isole Canarie di riproduttori di razza pura della specie suina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ECU/capo)
0103 10 00	Riproduttori di razza pura della specie suina (*):		
	— animali maschi	275	483
	— animali femmine	5 500	423

(*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1210/97 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1997

recante adozione del bilancio di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera
in prodotti del settore delle carni suine nonché modifica del regolamento (CEE)
n. 1725/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1725/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 527/97⁽⁴⁾, ha fissato per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, da un lato i quantitativi di prodotti del settore delle carni suine che, nel quadro del bilancio di approvvigionamento specifico, fruiscono dell'esonero del prelievo all'importazione diretta dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni originarie del resto della Comunità e, dall'altro, i quantitativi di animali riproduttori di razza pura originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo delle Azzorre e di Madera;
considerando che, in attesa di una comunicazione da parte delle autorità competenti sull'attualizzazione del

fabbisogno delle regioni di cui trattasi e per non interrompere l'applicazione del regime di approvvigionamento specifico, è opportuno stabilire il bilancio per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 1725/92 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 95.

⁽⁴⁾ GU n. L 82 del 22. 3. 1997, pag. 41.

ALLEGATO

ALLEGATO I

Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per Madera per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1997

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo (in t)
ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	500

ALLEGATO II

Aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I, provenienti dal mercato della Comunità

(in ECU/100 kg peso netto)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0203 11 10 9000	9,1
0203 12 11 9100	13,7
0203 12 19 9100	9,1
0203 19 11 9100	9,1
0203 19 13 9100	13,7
0203 19 15 9100	9,1
0203 19 55 9110	15,5
0203 19 55 9310	15,5
0203 21 10 9000	9,1
0203 22 11 9100	13,7
0203 22 19 9100	9,1
0203 29 11 9100	9,1
0203 29 13 9100	13,7
0203 29 15 9100	9,1
0203 29 55 9110	15,5

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).

ALLEGATO III

PARTE 1

Fornitura alle Azzorre di riproduttori di razza pura della specie suina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ECU/capo)
0103 10 00	Riproduttori di razza pura della specie suina ⁽¹⁾ :		
	— animali maschi	50	483
	— animali femmine	200	423

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

PARTE 2

Fornitura a Madera di riproduttori di razza pura della specie suina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ECU/capo)
0103 10 00	Riproduttori di razza pura della specie suina ⁽¹⁾ :		
	— animali maschi	60	483
	— animali femmine	800	423

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1211/97 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 1997
che modifica il regolamento (CE) n. 1251/96 recante apertura e modalità di
gestione, dei contingenti tariffari nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT⁽¹⁾,

considerando che, nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire contingenti tariffari per alcuni prodotti del settore delle pollame che è necessario stabilire le modalità di applicazione di tali contingenti per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998;

considerando che il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 997/97⁽³⁾, ha previsto la gestione di tali contingenti per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997; che è opportuno prevederne la gestione per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998;

considerando che è opportuno adattare il termine di validità dei titoli al periodo di validità dei contingenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1251/96 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998 sono aperti i contingenti tariffari d'importazione indicati nell'allegato I, per i gruppi di prodotti e alle condizioni ivi previste.»;

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento;

3) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli di importazione è di 150 giorni a partire dalla data del rilascio effettivo, ma non può tuttavia estendersi oltre il periodo definito all'articolo 1.

I titoli di importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 136.

⁽³⁾ GU n. L 144 del 4. 6. 1997, pag. 11.

ALLEGATO

•ALLEGATO I

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	Dazio applicabile (ECU/tonnellata)	Contingenti tariffari 1. 7. 1997- 30. 6. 1998
P 1	0207 11 10	131	2 480
	0207 11 30	149	
	0207 11 90	162	
	0207 12 10	149	
	0207 12 90	162	
P 2	0207 13 10	512	1 600
	0207 13 20	179	
	0207 13 30	134	
	0207 13 40	93	
	0207 13 50	301	
	0207 13 60	231	
	0207 13 70	504	
	0207 14 20	179	
	0207 14 30	134	
	0207 14 40	93	
	0207 14 60	231	
P 3	0207 14 10	795	352
P 4	0207 24 10	170	400
	0207 24 90	186	
	0207 25 10	170	
	0207 25 90	186	
	0207 26 10	425	
	0207 26 20	205	
	0207 26 30	134	
	0207 26 40	93	
	0207 26 50	339	
	0207 26 60	127	
	0207 26 70	230	
	0207 26 80	415	
	0207 27 30	134	
	0207 27 40	93	
	0207 27 50	339	
	0207 27 60	127	
0207 27 70	230		

REGOLAMENTO (CE) N. 1212/97 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1997

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 610/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 1120/97 della Commissione⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema A1, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2190/96 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento dei quantitativi per cui possono essere rilasciati i titoli del sistema A1;

considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, le suddette quantità sarebbero superate, previa detrazione o aggiunta delle quantità di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2190/96, qualora venissero rilasciati senza

restrizioni i titoli del sistema A1 chiesti a partire dal 24 giugno 1997 per le mele; che, di conseguenza, è opportuno fissare, per tale prodotto, una percentuale di rilascio da applicare alle quantità richieste il 24 giugno 1997 e respingere le domande di titoli del sistema A1 presentate successivamente nell'arco dello stesso periodo di presentazione delle domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di esportazione del sistema A1 per le mele, la cui domanda è stata presentata il 24 giugno 1997 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1120/97, sono rilasciati nei limiti del 16,7 % da applicare alle quantità richieste.

Per il suddetto prodotto sono respinte le domande di titolo del sistema A1 presentate dal 24 giugno 1997 al 10 settembre 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 93 dell'8. 4. 1997, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 163 del 20. 6. 1997, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 1213/97 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 1997
relativo al rilascio di titoli di esportazione di prodotti ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1007/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1121/97 della Commissione⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, diversi dai titoli chiesti nel quadro dell'aiuto alimentare;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1429/95 ha fissato le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari intese ad evitare il superamento dei quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli d'esportazione;

considerando che, tenuto conto delle informazioni di cui dispone oggi la Commissione, qualora venissero rilasciati senza restrizioni titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, facendo seguito alle domande presentate dal 24 giugno 1997, sarebbe superato il quantitativo di 44 375 t di pomodori pelati che figura nell'allegato del

regolamento (CE) n. 1121/97, maggiorato o ridotto in base ai quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1429/95; che è pertanto opportuno applicare un coefficiente di riduzione ai quantitativi richiesti il 24 giugno 1997, e respingere le domande di titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione, presentate dopo tale data, il cui rilascio dovrebbe avere luogo nel periodo corrente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione per i pomodori pelati la cui domanda è stata presentata il 24 giugno 1997, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1121/97, sono rilasciati nel limite del 77,5 % dei quantitativi richiesti.

Sono respinte le domande di titolo con prefissazione della restituzione per il prodotto di cui al primo comma presentate dopo il 24 giugno 1997 e prima del 24 ottobre 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 145 del 5. 6. 1997, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 163 del 20. 6. 1997, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 1214/97 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1997

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centoottantaquattresima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/97⁽⁴⁾, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1134/97⁽⁶⁾;

considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che a norma dell'articolo 14 dello stesso regolamento sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato al paragrafo 1;

considerando che dall'esame delle offerte presentate per la centoottantaquattresima gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento;

considerando che, in seguito all'acquisto all'intervento di quarti anteriori, è opportuno stabilire il prezzo di tali prodotti in base al prezzo delle carcasse;

considerando che le quantità offerte superano attualmente le quantità che possono essere acquistate; che di conseguenza è opportuno applicare alle quantità da acquistare un coefficiente di riduzione ovvero, se del caso, in funzione della differenza di prezzo e delle quantità offerte, di vari coefficienti di riduzione, conformemente al

disposto dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la centoottantaquattresima gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 269,99 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
- il prezzo dei quarti anteriori è derivato dal prezzo carcassa, mediante applicazione del coefficiente 0,80 per il taglio diritto,
- la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettata è di 9 682 tonnellate,
- alle quantità offerte ad un prezzo superiore a 255,49 ECU e inferiore o uguale a 266 ECU si applica un coefficiente pari al 30 %, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93 e a quelle offerte ad un prezzo superiore a 266 ECU si applica un coefficiente del 15 %;

b) per la categoria C:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 269,99 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
- il prezzo dei quarti anteriori è derivato dal prezzo carcassa, mediante applicazione del coefficiente 0,80 per il taglio diritto,
- la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettata è di 2 759 tonnellate,
- alle quantità offerte ad un prezzo superiore a 255,49 ECU e inferiore o uguale a 266 ECU si applica un coefficiente pari al 30 %, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93 e a quelle offerte ad un prezzo superiore a 266 ECU si applica un coefficiente del 15 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1997.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

⁽³⁾ GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 26. 3. 1997, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 21. 6. 1997, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1215/97 DELLA COMMISSIONE**del 27 giugno 1997****che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare⁽⁴⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento

(CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 giugno 1997, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0
1001 90 99 9000	0
1002 00 00 9000	19,00
1003 00 90 9000	3,00
1004 00 00 9400	5,00
1005 90 00 9000	43,00
1006 30 92 9100	303,00
1006 30 92 9900	303,00
1006 30 94 9100	303,00
1006 30 94 9900	303,00
1006 30 96 9100	303,00
1006 30 96 9900	303,00
1006 30 98 9100	303,00
1006 30 98 9900	303,00
1006 40 00 9000	—
1007 00 90 9000	43,00
1101 00 15 9100	0
1101 00 15 9130	0
1102 20 10 9200	60,48
1102 20 10 9400	51,84
1102 30 00 9000	—
1102 90 10 9100	4,22
1103 11 10 9200	0
1103 11 90 9200	0
1103 13 10 9100	77,76
1103 14 00 9000	—
1104 12 90 9100	9,32
1104 21 50 9100	5,62

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1216/97 DELLA COMMISSIONE**del 27 giugno 1997****relativo alla sospensione del rilascio di titoli di importazione per le ciliegie acide fresche originarie delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia, della Repubblica federale di Iugoslavia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle importazioni di vini originari della Repubblica di Slovenia⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 825/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,considerando che, in virtù del regolamento (CE) n. 763/97 della Commissione, del 28 aprile 1997, relativo all'istituzione di un regime di sorveglianza sulle importazioni di ciliegie acide fresche originarie delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia, della Repubblica federale di Iugoslavia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 994/97⁽⁴⁾, le importazioni di ciliegie acide fresche sono soggette alla presentazione di un titolo di importazione;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 70/97, qualora si superino i massimali fissati nell'allegato D dello stesso regolamento, può essere sospeso il rilascio di titoli di importazione per tali prodotti; che le quantità oggetto di domanda di titolo di importazione per le ciliegie acide

fresche superano il massimale di 3 000 tonnellate fissato all'allegato D del succitato regolamento e che è quindi opportuno sospendere il rilascio dei titoli fino al termine del periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 763/97;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal Comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il rilascio di titoli di importazione è sospeso fino al 30 settembre 1997 per le ciliegie acide di cui ai codici NC 0809 20 41, 0809 20 51, 0809 20 61 e 0809 20 71, originarie delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia, della Repubblica federale di Iugoslavia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 16 del 18. 1. 1997, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1997, pag. 4.⁽³⁾ GU n. L 112 del 29. 4. 1997, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 144 del 4. 6. 1997, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1217/97 DELLA COMMISSIONE**del 27 giugno 1997****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 giugno 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 35	052	73,7
	066	45,6
	999	59,6
ex 0707 00 25	052	60,4
	999	60,4
0709 90 77	052	63,7
	999	63,7
0805 30 30	382	67,0
	388	68,7
	528	62,2
	999	66,0
0808 10 61, 0808 10 63, 0808 10 69	388	87,6
	400	91,6
	508	98,9
	512	69,1
	524	75,2
	528	75,6
	800	83,0
	804	96,8
	999	84,7
	0809 10 30	052
999		121,4
0809 20 49	052	196,9
	064	113,4
	400	201,7
	999	170,7
0809 30 31, 0809 30 39	052	100,2
	999	100,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1218/97 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1997

che proroga la vigilanza comunitaria preventiva per le importazioni di alcuni cavi di acciaio originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2315/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82, e (CEE) n. 3420/83⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 847/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 754/96 della Commissione, del 25 aprile 1996, che istituisce una vigilanza comunitaria preventiva per le importazioni di alcuni cavi di acciaio originari dei paesi terzi⁽⁵⁾,

previa consultazione in seno ai comitati istituiti dai summenzionati regolamenti,

considerando che il regolamento (CE) n. 754/96 della Commissione, ha istituito una vigilanza comunitaria preventiva per le importazioni di trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o d'acciaio, non isolati per l'elettricità, rientranti nei codici NC 7312 10 82, 7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 e 7312 10 99 e originari di paesi terzi; che tale misura è stata introdotta poiché i dati statistici indicano, a partire dal 1991, un sensibile aumento delle importazioni di cavi d'acciaio originari di paesi terzi a condizioni che minacciano di causare un pregiudizio ai produttori comunitari di tali prodotti;

considerando che i più recenti dati disponibili indicano che le importazioni dei prodotti in oggetto sono tutt'ora causa di preoccupazione, soprattutto in un momento di domanda molto scarsa. Nel 1996 le importazioni nella Comunità di cavi d'acciaio originari di paesi terzi sono ammontate a 42 434 tonnellate, rispetto a 29 032 tonnellate nel 1993. In base ad estrapolazioni basate sui dati dei primi mesi del 1997, le importazioni per l'intero 1997

dovrebbero rimanere allo stesso livello del 1996. Inoltre, tale tendenza si combina con prezzi all'importazione molto bassi rispetto a quelli comunitari;

considerando pertanto che la tendenza osservata sulle importazioni di cavi d'acciaio originari di paesi terzi minaccia di causare un pregiudizio ai produttori comunitari e che, nell'interesse della Comunità, è opportuno che le importazioni di tali prodotti continuino ad essere oggetto di vigilanza comunitaria preventiva in modo da disporre nel più breve tempo possibile di informazioni statistiche affidabili e precise che consentano l'analisi rapida delle tendenze delle importazioni;

considerando che, al fine di migliorare il sistema di vigilanza preventiva e ridurre gli oneri amministrativi, è opportuno che gli Stati membri comunichino le necessarie informazioni alla Commissione in forma elettronica mediante l'apposita rete telematica integrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le importazioni nella Comunità di trefoli, cavi, trecce, brache e articoli simili di ferro o d'acciaio, non isolati per l'elettricità, rientranti nei codici NC 7312 10 82, 7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 e 7312 10 99, originari di paesi terzi, continuano ad essere oggetto di vigilanza comunitaria preventiva, conformemente agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 3285/94 e agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 519/94.

Articolo 2

L'elenco aggiornato delle autorità competenti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3285/94 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 519/94 alle quali sono inoltrate le richieste di documento di vigilanza è allegato al presente regolamento.

Articolo 3

1. Entro i primi dieci giorni di ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) i quantitativi e i valori (calcolati in ecu) per i quali sono stati rilasciati i documenti di vigilanza nel corso del mese precedente;
- b) i dati relativi alle importazioni nel mese che precede il mese di cui alla lettera a).

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 53.

⁽²⁾ GU n. L 314 del 4. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU n. L 122 del 14. 5. 1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 103 del 26. 4. 1996, pag. 6.

I dati forniti dagli Stati membri sono suddivisi per prodotto, per codice NC e per paese.

2. Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate alla Commissione delle Comunità europee e comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata a meno che, per impellenti motivi tecnici, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.

3. Gli Stati membri comunicano le anomalie e i casi di frode riscontrati e, se del caso, il motivo del mancato rilascio di un documento di sorveglianza.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° luglio al 31 dicembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Lista de las autoridades nacionales competentes
Liste over kompetente nationale myndigheder
Liste der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten
Πίνακας των αρμόδιων εθνικών αρχών
List of the national competent authorities
Liste des autorités nationales compétentes
Elenco delle competenti autorità nazionali
Lijst van bevoegde nationale instanties
Lista das autoridades nacionais competentes
Luettelo kansallisista toimivaltaisista viranomaisista
Lista över nationella kompetenta myndigheter

1. BELGIQUE/BELGIË

Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken
Administration des relations économiques, quatrième division — Mise en œuvre des politiques
commerciales/Bestuur van de Economische Betrekkingen, vierde afdeling — Toepassing van de
Handelspolitiek
Service Licences/Dienst Vergunningen
Rue Général Leman/Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Bruxelles/Brussel
Tél.: (32 2) 230 90 43
Télécopieur: (32 2) 230 83 22 ou 231 14 84

2. DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen
Søndergade 25
DK-8600 Silkeborg
Tlf. (45) 87 20 40 60
Fax (45) 87 20 40 77

3. DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft
Frankfurter Straße 29-31
D-65760 Eschborn
Tel. (49) 61 96 404-0
Fax (49) 61 96 40 42 12

4. ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Οικονομικών και Εμπορικών σχέσεων
Διεύθυνση Διαδικασιών Εξωτερικού Εμπορίου
Μητροπόλεως 1
GR-10557 Αθήνα
Τηλ.: (30-1)328 60 31· 328 60 32
Τέλεφαξ: (30-1)328 60 29· 328 60 59

5. ESPAÑA

Ministerio de Comercio y Turismo
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28071 Madrid
Tel.: (34 1) 349 38 94 — 349 38 78
Fax: (34 1) 349 38 32 — 349 38 31

6. FRANCE

SERIBE
3-5, rue Barbet-de-Jouy
F-75357 Paris 07 SP
Tél.: (33 1) 43 19 42 99
Télécopieur: (33 1) 43 19 43 69

7. IRELAND

Department of Tourism and Trade
Licensing Unit (Room 315)
Kildare Street
Ireland Dublin 2
Tel: (3531) 662 14 44
Fax: (3531) 676 61 54

8. ITALIA

Ministero del Commercio con l'Estero
Direzione generale delle Importazioni e delle Esportazioni
Viale America 341
I-00144 Roma
Tel.: (39-6) 599 31
Telefax: (39-6) 59 93 26 31 — 59 93 22 35
Telex: 610083 — 610471 — 614478

9. LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères
Office des licences
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Tél.: (352) 22 61 62
Télécopieur: (352) 46 61 38

10. NEDERLAND

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
NL-9700 RD Groningen
Tel.: (0031-50) 523 91 11
Telefax: (0031-50) 526 06 98

11. ÖSTERREICH

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Landstraßer Hauptstraße 55-57
A-1031 Wien
Tel. (43) 1-71 10 23 61
Fax (43) 1-715 83 47

12. PORTUGAL

Ministério do Comércio e Turismo
Direcção-Geral do Comércio
Avenida da República, 79
P-1000 Lisboa
Telefone: (351-1) 793 09 93 — 793 30 02
Telefax: (351-1) 793 22 10 — 796 37 23
Telex: 13418

13. SUOMI

Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Puh.: + 358 9 6141
Telekopio: + 358 9 614 2852

14. SVERIGE

Kommerskollegium
Box 1209
S-111 82 Stockholm
Tfn: 46 8 690 48 00
Fax: 46 8 306 759

15. UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House
West Precinct
Billingham
Cleveland TS23 2NF
United Kingdom
Tel: (44-1642) 36 43 33/36 43 34
Fax: (44-1642) 53 35 57

REGOLAMENTO (CE) N. 1219/97 DELLA COMMISSIONE**del 27 giugno 1997****che modifica il regolamento (CE) n. 806/97 che fissa gli importi massimi degli aiuti compensativi per le rivalutazioni sensibili verificatesi anteriormente al 31 marzo 1997 per la lira sterlina, la sterlina irlandese e la lira italiana**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, che determina le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,considerando che il regolamento (CE) n. 806/97 della Commissione, del 2 maggio 1997, che fissa gli importi massimi degli aiuti compensativi per le rivalutazioni sensibili verificatesi anteriormente al 31 marzo 1997 per la lira sterlina, la sterlina irlandese e la lira italiana ⁽²⁾, ha stabilito in particolare l'importo massimo dell'aiuto per la rivalutazione sensibile del 29 marzo 1997 per la sterlina irlandese;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 724/97, l'importo massimo di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo può essere ridotto o annullato in base all'effetto sul reddito dell'evoluzione dei tassi di conversione agricoli constatata durante un certo periodo di osservazione;

considerando che nel periodo compreso tra l'ultima riduzione sensibile del 29 marzo 1997 e la fine del terzo mese

successivo a tale data si è verificato un aumento del tasso di conversione della sterlina irlandese; che dato il livello raggiunto dal tasso di conversione, è opportuno ridurre l'importo della prima rata dell'aiuto per l'Irlanda;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 65,16 milioni di ECU indicato all'articolo 1, secondo trattino del regolamento (CE) n. 806/97 è sostituito da 57,50 milioni di ECU.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 108 del 25. 4. 1997, pag. 9.⁽²⁾ GU n. L 115 del 3. 5. 1997, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 1220/97 DELLA COMMISSIONE**del 27 giugno 1997****che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che il mercato di taluni prodotti lattiero-caseari è caratterizzato da una situazione di incertezza; che è necessario evitare domande a fini speculativi che possono sia provocare distorsioni di concorrenza tra gli operatori sia compromettere la continuità delle esportazioni di questi prodotti per il resto del periodo in causa;

che occorre sospendere temporaneamente il rilascio dei titoli per i prodotti di cui trattasi; e non rilasciare i titoli per questi prodotti le cui domande sono pendenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il rilascio dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari del codice NC 0406 30 è sospeso il 30 giugno 1997.

2. Non è dato seguito alle domande di titoli per i prodotti lattiero-caseari del codice NC 0406 30 presentate a partire dal 24 giugno 1997 e attualmente pendenti, il cui rilascio avrebbe dovuto effettuarsi a partire dal 1° luglio 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 64 del 5. 3. 1997, pag. 1.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1997

recante misure di protezione contro la peste suina classica nella Repubblica ceca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/408/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando che è stata confermata la presenza della peste suina classica nei suini domestici del distretto di Kromeriz nella Repubblica ceca;

considerando che la Repubblica ceca ha informato la Commissione sulla situazione sanitaria e sulle misure applicate per eradicare la malattia dai suini domestici;

considerando che le misure suddette comprendono lo svuotamento degli allevamenti infetti e di quelli a loro contatto nonché l'istituzione di controlli sui movimenti degli animali;

considerando che questi focolai costituiscono una minaccia per gli allevamenti della Comunità europea, a seguito degli scambi di suini vivi;

considerando che è pertanto necessario vietare l'importazione di suini vivi, carni suine, prodotti a base di carni suine, sperma, ovuli ed embrioni della specie suina da alcuni distretti della Repubblica ceca fintanto che la situazione non sia chiarita;

considerando che tali misure dovrebbero essere di carattere temporaneo;

considerando che in funzione dell'andamento della malattia potrà essere necessario modificare o revocare i rispettivi certificati di polizia sanitaria che figurano nella decisione 96/186/CE della Commissione⁽⁴⁾ relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria a cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina dalla Repubblica ceca, e nella decisione 94/845/CE della Commissione, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Repubblica ceca⁽⁵⁾, modificata dalla decisione 96/131/CE⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

⁽²⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 59 dell'8. 3. 1996, pag. 41.

⁽⁵⁾ GU n. L 352 del 31. 12. 1994, pag. 38.

⁽⁶⁾ GU n. L 30 dell'8. 2. 1996, pag. 51.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

protezione contro la peste classica nella Repubblica ceca*.

Articolo 1

Gli Stati membri vietano l'importazione di suini vivi, carni suine, prodotti a base di carni suine, sperma, ovuli ed embrioni della specie suina provenienti dai distretti della Repubblica ceca elencati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché i certificati veterinari che la Repubblica ceca deve inoltrare rechino la seguente dicitura:

•in conformità alla decisione 97/408/CE della Commissione del 25 giugno 1997, recante misure di

Articolo 3

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate nei confronti della Repubblica ceca per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Distretti della Repubblica ceca:

Breclav
Kromeriz
Prostejov
Vyskov
Hodonin
Uherske Hradiste
Zlin
Vsetin
Prerov
